

TI_GERICHTE 17.2002.22 vom 23. April 2002

TI Tribunale d'appello, 2002-04-23, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_17.2002.22

FR: TI_GERICHTE 17.2002.22 du 23 avril 2002

IT: TI_GERICHTE 17.2002.22 del 23 aprile 2002

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 2

Dal verbale del dibattimento risulta che il Pretore, chiusa l'udienza, ha dichiarato il ricorrente colpevole di danneggiamento e di violazione della legge federale sulle armi, pronunciando la pena (multa di fr. 300.–) e avvertendo le parti del diritto di presentare, per il tramite della Pretura, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale entro 5 giorni dalla pronuncia dei dispositivi. Egli ha anche reso attenti gli interessati che, presentata tale dichiarazione, la motivazione del ricorso sarebbe dovuta seguire entro 20 giorni dalla notificazione della sentenza scritta. Il ricorrente non pretende di essere stato assente alla lettura dei dispositivi, né censura il verbale di falso (art. 256 cpv. 2 CPP). Nulla induce pertanto a ritenere che il Pretore abbia in qualche modo disatteso l'art. 276 cpv. 2 CPP. Su questo punto il ricorso non ha consistenza.

E. 3

La mancata presentazione della dichiarazione di ricorso entro 5 giorni dalla comunicazione orale dei dispositivi (da non confondere con la presentazione del ricorso per cassazione motivato) rende inammissibile lo scritto del 5 marzo 2002, nella misura in cui questo può essere inteso come ricorso per cassazione. Come si è appena spiegato, il termine di 5 giorni decorre dal momento in cui il Pretore comunica oralmente il suo giudizio e non dal momento in cui intima la sentenza motivata. Il rispetto di tale regola è imposto finanche alle parti che non hanno presenziato al dibattimento. Spetta infatti a costoro di informarsi tempestivamente sull'esito della sentenza, in modo da decidere se dichiarare di ricorrere (CCRP, sentenza del 2 dicembre 1997 in re Ministero pubblico contro G., e del 4 maggio 1998 in re B.).

E. 4

CPP cui rinvia l'art. 278 cpv. 2 CPP). Quanto allo scritto come tale, esso manca di qualsiasi motivazione e non può manifestamente essere trattato come ricorso (art. 289 cpv. 2 CPP).

E. 5

Gli oneri processuali seguirebbero la soccombenza e andrebbero quindi a carico del ricorrente (art. 15 cpv. 1 e 9 cpv. 1 CPP). Data la particolarità del caso, si soprassedie tuttavia – eccezionalmente – da ogni prelievo. Per questi motivi, in applicazione dell'art. 291 cpv. 1 CPP, pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Non si riscuotono tasse né spese. 3. Intimazione a: – _____; – Ministero pubblico, Lugano; – Ministero pubblico della Confederazione, Berna; – Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4; –

Dipartimento delle istituzioni, Casellario, Bellinzona; – _____. Per la Corte di cassazione e di revisione penale Il presidente Il segretario Mezzi di ricorso: Questo giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione al Tribunale federale unicamente per violazione del diritto federale (art. 269 cpv. 1 PP). Il ricorso per cassazione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notifica del testo integrale della decisione. La legittimazione nonché le altre condizioni per proporre ricorso per cassazione sono regolate dagli art. 268 segg. PP.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.